

STATUTO

"ACCADEMIA FORENSE"

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE - SCOPI - ASSOCIATI

Art. 1 COSTITUZIONE - DURATA

- 1) E' costituita in data 19 febbraio 2020 l'associazione "Accademia Forense" da qui in poi semplicemente Associazione, in forma di associazione non riconosciuta, con sede legale principale in Roma Lungotevere dei Mellini n.10. La sede potrà essere trasferita con delibera del Direttivo.
- 2) L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
- 3) Tutti i soci sono obbligati all'osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.
- 4) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 SCOPI

- 1) L'Associazione promuove e tutela la cultura giuridica e le professioni ad essa connessa, incoraggiandone lo studio, la ricerca scientifica e la didattica, al fine di migliorare la pratica del diritto, in ogni suo aspetto, e di favorirne la sua conoscenza e lo sviluppo nei confronti dei propri iscritti e per il tramite della loro opera professionale, nonché attraverso la partecipazione alle

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

attività della stessa, stimola la coesione tra gli esercenti la medesima professione.

2) L'Associazione perseguirà i propri fini attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, stampe, scritti di qualsiasi genere, compreso lo svolgimento di attività di formazione in materie giuridiche, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 comma 2 L. 31 dicembre 2012; n. 247, in collaborazione anche con atenei, accademie, enti ed associazioni che perseguono scopi similari, con qualsiasi modalità anche telematica, nonché eventi di carattere sportivo, culturale, conviviale ed artistico.

3) L'Associazione, nel perseguimento dei suoi fini potrà dare la sua collaborazione ad altri enti sia pubblici che privati. Allo stesso tempo dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali. L'Associazione potrà, altresì, ricevere sponsorizzazioni da persone fisiche o giuridiche purché siano volte all'organizzazione e al raggiungimento dello scopo sociale.

4) L'associazione potrà istituire, mediante delibera del Consiglio Direttivo, uffici periferici territoriali dislocati in tutto il territorio nazionale che saranno gestiti da un socio che avrà delegata la rappresentanza

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

dell'Associazione e, di conseguenza, la totale gestione dell'Associazione nel territorio di competenza. Il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento, senza necessità di alcuna motivazione, revocare la delega o commissionare la gestione dell'ufficio periferico.

- 5) L'Associazione potrà organizzare qualsiasi altra attività strumentale al raggiungimento dell'oggetto associativo.

Art. 3 ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti gli esercenti la professione di avvocato, ai praticanti avvocati nonché ad altri soggetti che siano legati alla cultura e allo studio del diritto, nonché all'attività processuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: magistrati, notai, commercialisti, giornalisti, professori universitari, medici legali e consulenti tecnici in generale). La domanda di iscrizione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che delibera in ordine alla richiesta di ammissione. L'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e quindi l'acquisto dello status di associato potrebbe comportare il pagamento di una quota associativa, l'importo viene stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti associativi. La qualità di associato si perde o per rinuncia, che deve essere fatta

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

5) Il Segretario;

6) Il Tesoriere;

7) Il Comitato Scientifico.

Art. 5 DURATA

Gli organi elettivi durano in carica per tre anni, salvo che per il primo quadriennio dalla data di costituzione dell'Associazione. Gli associati che ricoprono cariche sociali sono sempre rieleggibili.

Art. 6 L'ASSEMBLEA

1) L'assemblea si tiene ogni anno, salvo nel primo mandato del Consiglio Direttivo, nel qual caso sarà convocata entro il secondo anno dalla fondazione dell'Associazione, ed è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti.

2) L'assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, anche tramite mezzo informatico (e-mail), da comunicarsi agli iscritti almeno sette giorni prima della data di convocazione.

3) Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo quorum la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La data della seconda convocazione può essere fissata direttamente nello stesso avviso di prima convocazione. Le deliberazioni si considerano approvate quando raggiungono la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L'Assemblea, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza da un Vice Presidente. Il Presidente coordina le operazioni assembleari e modera gli interventi, il Segretario provvede a redigere i verbali delle riunioni e delle eventuali deliberazioni.

4) L'associato interviene personalmente all'interno dell'assemblea e potrà rappresentare uno o più associati purché munito di delega scritta e per un massimo di due iscritti.

5) E' compito dell'assemblea eleggere sei membri del Consiglio Direttivo con voto palese; approvare i bilanci annuali; approvare il regolamento attuativo dello statuto e le eventuali modifiche allo stesso.

6) Su richiesta motivata, del Presidente dell'Associazione o di almeno 1/3 degli associati, può essere indetta una convocazione straordinaria dell'Assemblea per deliberare su questioni di preminente interesse per l'Associazione, che deve essere convocata entro novanta giorni dalla richiesta.

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

Art. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto dagli associati eletti dall'Assemblea nel numero massimo di sei e dagli associati fondatori che ne fanno parte di diritto.
- 2) I Consiglieri, oltre che a far parte del Consiglio Direttivo, possono essere delegati dal Presidente a specifiche funzioni organizzative e sociali.
- 3) La Composizione del Consiglio Direttivo viene comunicata dal Segretario entro 15 giorni dalla nomina del Presidente a tutti gli associati. Eventuali mutamenti devono essere comunicati dal Segretario con le stesse modalità.
- 4) La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata dal Presidente ed è comunicata dal Segretario con qualsiasi mezzo anche telematico (ad es. e-mail, sms, Whatsapp). La presenza dei Consiglieri alla riunione, in qualsiasi modo informati, sana qualsiasi vizio di convocazione e/o comunicazione.
- 5) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, si tiene normalmente una volta al mese, salvo che sia indetta una convocazione straordinaria che, in questo caso, deve essere comunicata almeno 48 ore prima.
- 6) Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, può validamente deliberare a maggioranza semplice dei

presenti. Il Consigliere interviene personalmente all'interno del Direttivo e potrà rappresentare uno o più Consiglieri purché munito di delega scritta e per un massimo di 2 membri e in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

7) Il Consiglio Direttivo:

a. alla prima riunione elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione;

b. decide di tutte le direttive politiche dell'Associazione, e persegue gli scopi della stessa;

c. si occupa di tutti i rapporti con le altre associazioni, prevedendo unioni, per il perseguimento di un obiettivo comune;

d. stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare dell'eventuale importo che il singolo iscritto dovrà versare quale quota di partecipazione annuale;

e. decide sulle ammissioni, espulsioni e sanzioni disciplinari degli associati a suo insindacabile giudizio;

f. decide su ogni proposta avanzata dal Comitato Scientifico;

g. redige ed aggiorna il regolamento dell'Associazione;

h. redige, approva ed aggiorna gli eventuali regolamenti interni;

i. convalida la nomina del Presidente onorario e degli associati onorari.

ART. 8 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e dirige la stessa. Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati. Il voto espresso dal Presidente per le delibere vale doppio laddove vi sia parità di consensi.

Il Presidente una volta eletto nomina di sua volontà i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Coordinatore del Comitato Scientifico tra gli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché attribuisce le deleghe a specifiche funzioni organizzative e sociali anche agli associati che non siano membri del Consiglio Direttivo. Nomina i membri del Comitato Scientifico segnalati dal Coordinatore dello stesso.

Nomina l'eventuale Presidente onorario e gli altri ruoli onorari proponendoli per la convalida del Consiglio Direttivo.

ART. 9 I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti, nel numero di due, coadiuvano il Presidente nella sua attività, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo esercitano, anche disgiuntamente, le funzioni presidenziali per il tempo necessario, mentre in caso di sua decadenza lo sostituiscono fino a nuova elezione.

ART. 10 IL SEGRETARIO

Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle riunioni di

tutti gli organi presieduti dal Presidente dell'Associazione;
cura la comunicazione agli iscritti delle attività
dell'Associazione; tiene il registro dei soci e rilascia le
tessere associative; cura l'organizzazione della Associazione.

ART. 11 IL TESORIERE

Il Tesoriere tiene la contabilità, riceve le eventuali quote e
contributi rilasciando le relative quietanze. Entro novanta
giorni dalla fine di ogni esercizio redige il bilancio da
sottoporre in visione al Consiglio Direttivo e poi
all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati da
convocarsi entro il trenta aprile di ogni anno.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo
gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

ART. 12 IL COMITATO SCIENTIFICO

E' un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo
che ha il duplice compito di fare proposte e di esprimere
pareri su tutte le potenziali iniziative inerenti lo studio,
la ricerca, i corsi e la formazione posti in essere
dall'Associazione.

Rappresenta inoltre un'interfaccia dell'Associazione nei
confronti del mondo scientifico ed accademico. Tale organo è
presieduto da uno dei consiglieri ed è composto da altri
associati nominati dal Presidente su segnalazione del
Coordinatore del Comitato Scientifico.

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including 'M', 'SE', and others.]

PARTE TERZA

NORME FINALI

ART. 13 NORME FINALI

1) Le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea in sede straordinaria, con le maggioranze di tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che liquiderà (senza alcun compenso) l'intero patrimonio ad associazioni di volontariato e/o di mutua assistenza.

2) Per tutte le questioni e le controversie inerenti i rapporti associativi è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al regolamento interno e alle normative vigenti del diritto nazionale.

Il presente Statuto è composto di tre parti suddivise in 13 articoli.

